**REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTENTI DEI LAVORATORI PER**

**LA SICUREZZA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”**

**PREMESSA**

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento in tema di tutela della salute dei lavoratori e in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e in particolare:

* Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che per quanto riguarda le Università fa salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 626/94, fino all'emanazione di successivi decreti ministeriali di cui all'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 81/2008
* Il CCNL - Comparto Università, quadriennio giuridico 2006-2009
* L’accordo integrativo sottoscritto il 31.05.2013 con le OO.SS. e RSU riguardante le “Modalità applicative del mandato dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza”

**Art.1 Indizione**

Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (R.L.S.), promosse dall’Amministrazione, dalle OO.SS. e RSU, sono disciplinate dal seguente Regolamento e vengono indette ogni tre anni con decreto rettorale, sentite le OO.SS. e RSU.

**Art.2 Componenti elettive**

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S) sono sei e durano in carica tre anni. Essi possono essere rieletti e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi R.L.S..

Considerato che la realtà dell'Ateneo può modificare nel tempo, il numero dei R.L.S. potrà essere aggiornato in sede di contrattazione integrativa.

**Art. 3 Elettorato attivo e passivo**

I R.L.S sono eletti direttamente dal personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e CEL di norma con modalità telematica, con l'esclusione dall'elettorato passivo dei soggetti con specifiche funzioni, cioè coinvolti a diverso titolo per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza e la responsabilità di direzione di strutture organizzative e del personale in regime part-time.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito telematico di Ateneo nell’apposita sezione almeno 20 giorni prima la data fissata per le elezioni.

Eventuali indebite omissioni possono essere segnalate da qualunque componente del corpo elettorale alla Commissione Elettorale Centrale. Peraltro, eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno delle elezioni.

**Art. 4 Candidature**

Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale Centrale entro le ore 12,00 del decimo giorno precedente la data fissata per le votazioni.

Le candidature validate dalla Commissione Elettorale Centrale devono essere pubblicate sul sito telematico di Ateneo almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

**Art. 5 Validità elezioni**

Le elezioni dei RLS sono ritenute valide se ad esse partecipa almeno il 30% più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non si raggiungesse il quorum sopra richiesto, le votazioni saranno ripetute entro 20 giorni. Se anche in tale caso non si ottenesse il quorum richiesto, il risultato conseguito sarà comunque ritenuto valido.

**Art. 6 Modalità di voto**

Ciascun elettore può esprimere fino a un massimo di due preferenze. Sia in caso di adozione di metodo elettivo telematico, sia tramite l’utilizzo di seggi e schede elettorali, entro otto giorni dalla data stabilita per le elezioni, la Direzione Generale comunicherà a tutto il personale le procedure di votazione con un avviso pubblicato sul sito istituzionale e tramite e-mail.

In caso di metodo elettivo non telematico, per l'espressione del voto ciascun elettore ha a disposizione una scheda e può esprimere le preferenze con l'indicazione del cognome e, in caso di omonimia, anche del nome del candidato o dello pseudonimo fornito al momento della candidatura.

1. Sono dichiarate nulle le schede che:

non offrono possibilità di identificare il candidato prescelto, ovvero contengano modalità di identificazione del candidato diverse da quelle sopra indicate;

2. non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio;

3. recano segni o alterazioni che manifestano la volontà, da parte dell'elettore, di far riconoscere il proprio voto;

4. riportano voti di preferenza per candidati che non si sono presentati ufficialmente, o che non appartengono al relativo corpo elettorale.

5. Sono altresì dichiarate nulle le schede contenenti preferenze eccedenti il numero consentito.

**Art. 7 Proclamazione degli eletti**

Risultano eletti i sei lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi. A parità di voti si tiene conto dell'anzianità nel ruolo e dell'età, in caso di pari anzianità nel ruolo.

La Commissione Elettorale Centrale, dopo aver tenuto conto delle decisioni assunte sugli eventuali ricorsi, comunica immediatamente i nominativi degli eletti al Rettore che provvede con proprio provvedimento alla nomina. La Direzione Generale provvederà tempestivamente a pubblicizzarli in sul sito di Ateneo e a tutto il personale via e-mail.

In caso di incompatibilità con il ruolo dei R.L.S., la mancata opzione entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti comporta la decadenza dalla carica di R.L.S.

**Art. 8 Rinuncia**

In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altre Amministrazioni, o di dimissioni dal servizio, o per qualsiasi altra causa di decadenza, l’eletto viene sostituito con il primo dei non eletti.

I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria e il numero dei componenti i RLS è inferiore a sei, saranno indette elezioni suppletive, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato. I nuovi eletti rimangono comunque in carica nei termini stabiliti dal precedente comma.

**Art. 9 Reclami/Ricorsi**

Eventuali reclami o ricorsi riguardanti le operazioni elettorali devono essere presentati alla Commissione Elettorale Centrale entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.

I termini per i reclami/ricorsi decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Sui reclami/ricorsi decide, nei tre giorni successivi, la Commissione dandone immediata notificazione agli interessati.

Avverso le decisioni della Commissione Centrale è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore reclamo/ricorso alla RSU di Ateneo, la quale decide in via definitiva nei sette giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.

Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

**Art. 10 Norma transitoria**

(*vista la data ravvicinata delle votazioni, si ravvisa l’opportunità di prevedere una norma transitoria che stabilisca scadenze diverse (dalla pubblicazione dell’elettorato attivo etc..) solo per queste prime elezioni; oppure dobbiamo concordare lo spostamento dei i due giorni di votazione.)*

**Art. 11 Regolamento**

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.